

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del ...², decreta:

I

La legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti³ (LStup) è modificata come segue:

Art. 8a Sperimentazioni pilota

- ¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze, può autorizzare sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
 - a. siano limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
 - b. permettano di acquisire conoscenze sull'impatto dei nuovi disciplinamenti sull'impiego stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici, e
 - siano svolte in modo tale da garantire la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.
- ² Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota. Per questo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

П.

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

- 1 RS 101
- ² FF ...
- 3 RS 812.121

.....

Consiglio nazionale,	Consiglio degli Stati,
Il presidente:	Il presidente:
Il segretario:	La segretaria:

² La durata di validità della legge è di dieci anni.

 $^{^{\}rm 3}$ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.